



Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2012, n. 4-4928

Direttive ex L.R. 63/95, art.18 - Approvazione della Direttiva relativa alla mobilità transnazionale finalizzata alla formazione delle persone e allo scambio di esperienze in materia di politiche attive del lavoro - periodo 2012-2014. Spesa complessiva prevista Euro 4.300.000,00= sul bilancio pluriennale 2012-2014.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Premesso che:

- la promozione della mobilità transnazionale è indicata dalla comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" come uno degli obiettivi prioritari per lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
- come precisato dalla Raccomandazione del Consiglio 28/6/2011 n.2011/C 199/01 "Youth on the Move — Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento", la mobilità per l'apprendimento, volta all'acquisizione di nuove competenze, rappresenta uno dei mezzi fondamentali attraverso i quali i giovani possono incrementare le proprie possibilità di occupazione e potenziare il proprio sviluppo personale e la cittadinanza attiva;
- l'Unione Europea ha attivato iniziative - quale il programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (LLP – Lifelong Learning Programme) – che, oltre a promuovere direttamente la mobilità, hanno contribuito a sviluppare strumenti volti a certificarne i percorsi e tuttavia, nonostante gli investimenti effettuati siano aumentati nel corso degli anni, il ricorso alla mobilità continua a restare un'eccezione anziché diventare la regola;
- la Commissione ribadisce di conseguenza che la mobilità non può e non deve essere sostenuta solo attraverso i programmi europei, ma occorre promuovere interventi di mobilità per l'apprendimento anche negli Stati membri nonché su base privata, attraverso il ricorso ai Fondi strutturali.

Visto il Programma Operativo Regionale FSE per l'obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" ex reg. CE 1083/2006 approvato per il periodo 2007/2013 dalla Commissione Europea con la Decisione C(2007) 5464 del 06/11/2007, (di seguito P.O.R. FSE) il quale, nell'ambito degli obiettivi dell'Asse V - Transnazionalità e interregionalità, annovera la realizzazione di iniziative finalizzate a sostenere, attraverso il confronto e la condivisione di approcci/modelli/strumenti/pratiche, il rafforzamento generalizzato dei sistemi di riferimento (education, occupazione, coesione sociale);

considerato che le iniziative suddette includono interventi di studio, scambio, modellizzazione e ricerca, con forme di sperimentazione nei confronti di un campione di destinatari finali delle politiche, declinabili in azioni di mobilità a fini formativi e di sostegno all'inserimento lavorativo, inclusa la sperimentazione dei relativi percorsi di formazione, destinate a giovani inoccupati in formazione, a persone disponibili sul mercato del lavoro, operatori del sistema della FP e dei servizi per il lavoro, lavoratori e titolari di PMI piemontesi;

tenuto conto che tali azioni si intendono finalizzate, unitamente all'acquisizione e al rafforzamento di specifiche competenze professionali in ambito transnazionale a livello europeo, a migliorare la conoscenza delle lingue straniere e a sviluppare la condivisione delle opportunità di formazione e di lavoro, a valorizzare le esperienze di coloro che rientrano dopo la mobilità e a favorire lo scambio di prassi innovative;

vista la L.R. 13/4/1995 n.63 recante la disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale;

considerato che, ai sensi degli articoli 18 e 19 della suddetta L.R.63/95, la Giunta Regionale deve approvare le Direttive relative alle attività di formazione professionale, e che la proposta di tali direttive è elaborata dal Segretariato per la Formazione e l'Orientamento professionale;

vista la L.R. 26/4/2000 n.44, recante le disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n.112, la quale al titolo IV[^] determina la ripartizione delle funzioni in ambito formativo tra le Province e la Regione, mantenendo in capo a quest'ultima l'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale;

dato atto che le azioni di cui si propone la disciplina mediante la Direttiva in oggetto sono coerenti con quanto indicato dal P.O.R. FSE sia in termini di contenuto, in quanto rispondenti alle finalità degli obiettivi specifici, sia in termini tecnico procedurali, in quanto valutate, organizzate e gestite secondo le modalità previste dalla D.g.r. 30 - 7893 del 21/12/2007, e costituiscono a tutti gli effetti la sperimentazione di un primo modello operativo da estendere, quando sia adeguatamente consolidato, alle Province e agli enti intermedi, nell'ambito del processo di decentramento previsto dalla citata L.R. 44/2000;

dato atto altresì che il finanziamento delle azioni disciplinate dalla Direttiva, destinate a singole persone ai fini del miglioramento delle proprie rispettive conoscenze e competenze, non si configura come aiuto di Stato alle imprese ai sensi della normativa comunitaria di riferimento;

considerato che la pianificazione e la messa in opera delle azioni di mobilità transnazionale richiede flessibilità organizzativa ed adeguati margini temporali di realizzazione e che pertanto la Direttiva debba estendere i propri effetti in un arco pluriennale;

individuato tale arco temporale nel triennio 2012/2014, a chiusura del P.O.R. FSE e valutato che la Direttiva debba usufruire per tale periodo delle risorse previste a valere sull'Asse V "Transnazionalità e Interregionalità" del Programma medesimo per un ammontare complessivo di Euro 4.300.000,00=;

visto il testo della Direttiva relativa alla mobilità transnazionale finalizzata alla formazione delle persone e allo scambio di esperienze in materia di politiche attive del lavoro - periodo 2012-2014, posto in allegato "A", quale parte integrante della presente deliberazione, nella formulazione elaborata a seguito dell'esame delle proposte emerse in sede di Segretariato per la Formazione e l'Orientamento professionale, presenti le Province;

tenuto conto che tale provvedimento:

- risulta strutturato secondo l'impostazione prevista dall'art.18 della L.R. 63/95;

- contiene le indicazioni generali concorrenti alla sperimentazione dei percorsi di mobilità transnazionale, in merito alla definizione dei beneficiari, delle azioni finanziabili e dei relativi destinatari, al rispetto dei principi orizzontali comunitari richiamati dal P.O.R. e delle priorità generali di intervento, all'attuazione delle procedure obbligatorie derivanti dall'applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti e dei flussi informativi;
- stabilisce i criteri di riparto delle risorse disponibili;
- costituisce il riferimento programmatico per l'emanazione di specifici bandi da parte della Regione volti alla realizzazione degli interventi – azioni specifiche - dei quali essa mantiene la titolarità ai sensi dell'art.77 della L.R. 44/2000;

si rende necessario approvare la Direttiva suddetta.

Considerato inoltre:

- che per le azioni specifiche sopra richiamate sono mantenute a livello regionale le funzioni amministrative / gestionali inerenti la realizzazione delle azioni programmate, in particolare per quanto riguarda la determinazione della congruità dei costi preventivabili e dei conseguenti limiti di spesa, l'emanazione dei bandi, la presentazione delle proposte, la valutazione delle stesse e l'approvazione dei relativi esiti, la definizione delle modalità operative per gli interventi finanziati, la regolazione dei rapporti con i beneficiari dei finanziamenti, la determinazione delle penalità da comminare in caso di esecuzione incompleta o irregolare delle azioni autorizzate, la sorveglianza e la contabilizzazione delle operazioni nonché l'emanazione di specifiche disposizioni attuative agli operatori;
- che la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ai sensi dell'art.17 della L.R. 23/08 per le azioni specifiche di cui sia titolare - provvederà mediante l'adozione degli opportuni atti, anche attraverso enti strumentali della regione Piemonte, all'esercizio delle funzioni sopra descritte, al fine di dare attuazione alle azioni previste dalla Direttiva oggetto della presente deliberazione, nel rispetto degli indirizzi e delle modalità previste dalla Direttiva stessa, nonché nei limiti delle relative disponibilità finanziarie;

si rende altresì necessario approvare la spesa destinata alla realizzazione delle azioni di cui alla Direttiva in oggetto, per complessivi Euro 4.300.000,00= con le opportune ripartizioni sul bilancio pluriennale 2012/2014.

Vista la L.R. n. 63/1995;
 vista la L.R. n. 23/2008;
 vista la L.R. n. 7/2001;
 vista la L.R. n. 6/2012;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare la Direttiva relativa alla mobilità transnazionale finalizzata alla formazione delle persone e allo scambio di esperienze in materia di politiche attive del lavoro - periodo 2012-2014, posta in allegato "A", quale parte integrante della presente deliberazione, nella formulazione

elaborata a seguito dell'esame delle proposte emerse in sede di Segretariato per la Formazione e l'Orientamento Professionale, presenti le Province;

- di approvare la spesa complessiva di Euro 4.300.000,00= relativa alla realizzazione delle azioni previste dalla Direttiva in oggetto;

- di dare atto che la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro provvederà mediante l'adozione degli opportuni atti, anche attraverso enti strumentali della regione Piemonte, all'esercizio delle funzioni sopra descritte, al fine di dare attuazione alle azioni previste dalla Direttiva;

- di stabilire che alla spesa complessiva di Euro 4.300.000,00= si farà fronte con le risorse iscritte sul bilancio di previsione 2012/2014 come di seguito specificato:

per euro 2.000.000,00= relativa all'esercizio 2013 con la seguente ripartizione:

Euro 788.400,00= cap. 147677/13 FSE

Euro 931.000,00= cap. 147732/13 F.Rotazione

Euro 280.600,00= cap. 147236/13 Cofinanziamento regionale,

per euro 2.300.000,00= relativa all'esercizio 2014 con la seguente ripartizione:

Euro 906.660,00= cap. 147677/14 FSE

Euro 1.070.650,00= cap. 147732/14 F.Rotazione

Euro 322.690,00= cap. 147236/14 Cofinanziamento regionale,

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato



ALLEGATO "A"

DIRETTIVA

relativa alla

MOBILITA' TRANSNAZIONALE

***finalizzata alla formazione delle persone,
all'occupazione e allo scambio di esperienze
in materia di politiche attive del lavoro***

Periodo 2012 - 2014

DirMob_12-14

Legge Regionale 13/4/1995 n. 63 - Legge Regionale 22/12/2008 n. 34

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-4928 del 19/11/2012

Direttiva Mobilità Transnazionale 2012-2014

INDICE

	PREMESSA - FINALITA' DELLA DIRETTIVA	pag. 4
	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
	SEZIONE PRIMA – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	6
Cap. 1	DEFINIZIONI	6
Par. 1a	<i>Azioni finanziabili – Forme di intervento</i>	6
1b	<i>Attuatori/Beneficiari dei contributi</i>	7
1c	<i>Destinatari finali delle azioni</i>	7
Cap. 2	DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI	8
Par. 2a	<i>Azioni ammissibili nell'ambito del P.M.T.</i>	8
2b	<i>Limiti di durata degli interventi finanziabili nell'ambito del P.M.T.</i>	11
2c	<i>Azioni ammissibili a titolo di Interventi Specifici</i>	11
2d	<i>Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli</i>	12
Cap. 3	RISORSE DISPONIBILI	13
Par. 3a	<i>Riparto delle risorse per azione</i>	13
3b	<i>Riduzioni di stanziamento</i>	14
3c	<i>Flussi finanziari</i>	14
3d	<i>Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato</i>	14
Cap. 4	LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI	14
Par. 4a	<i>Costi ammissibili e determinazione della spesa</i>	14
Cap. 5	INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI	15
Par. 5a	<i>Rispondenza ai principi orizzontali comunitari</i>	15
Cap. 6	PRIORITA'	15
Par. 6a	<i>Priorità generali</i>	15

SEZIONE SECONDA – INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLE AZIONI

pag.16

Cap. 7	PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE	16
Par. 7a	<i>Bandi - scadenze di presentazione delle domande</i>	16
7b	<i>Nucleo di valutazione</i>	16
7c	<i>Formazione delle graduatorie</i>	16
7d	<i>Termini di conclusione del procedimento</i>	17
Cap. 8	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	17
Par. 8a	<i>Modalità di autorizzazione e condizioni generali per l'avvio e la realizzazione degli interventi</i>	17
8b	<i>Termini di realizzazione dei P.M.T.</i>	17
8c	<i>Requisiti degli interventi</i>	18
8d	<i>Certificazione</i>	18
8e	<i>Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione degli interventi</i>	19
8f	<i>Controllo e rendicontazione</i>	19
8g	<i>Pubblicizzazione delle attività</i>	20
8h	<i>Penalità</i>	20
Cap. 9	DISPOSIZIONI FINALI	20
Par. 9a	<i>Scadenza dell'autorizzazione</i>	20
9b	<i>Flussi informativi</i>	20
9c	<i>Altre disposizioni</i>	20
	NOTE	21

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA MOBILITA' TRANSNAZIONALE 2012 – 2014	Pagina 4 di 22

PREMESSA – FINALITA' DELLA DIRETTIVA

La Comunità Europea considera la mobilità transnazionale nel campo della formazione professionale e dell'istruzione uno strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi di costituzione di un autentico spazio europeo per l'apprendimento permanente, di promozione dell'occupazione e la riduzione della povertà, di promozione di una cittadinanza attiva europea.

La promozione della mobilità transnazionale è indicata dalla comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" come uno degli obiettivi prioritari per lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione. In tale contesto l'iniziativa *faro* "Youth on the Move" persegue l'obiettivo di rafforzare le prestazioni ed aumentare l'attrattiva internazionale degli istituti europei di istruzione superiore, e di migliorare la qualità generale di tutti i livelli dell'istruzione e della formazione nell'UE.

Come precisato dalla Raccomandazione del Consiglio 28/6/2011 n.2011/C 199/01 "Youth on the Move — Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento", la mobilità per l'apprendimento, volta all'acquisizione di nuove competenze, rappresenta uno dei mezzi fondamentali attraverso i quali i giovani possono incrementare le proprie possibilità di occupazione e potenziare il proprio sviluppo personale e la cittadinanza attiva.

L'Unione Europea ha attivato iniziative - quale il programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (LLP – Lifelong Learning Programme) – che, oltre a promuovere direttamente la mobilità, hanno contribuito a sviluppare strumenti volti a certificarne i percorsi ⁽¹⁾

Nonostante gli investimenti effettuati dalla Comunità Europea siano aumentati nel corso degli anni, il ricorso alla mobilità continua a restare un'eccezione anziché diventare la regola.

In questo quadro la Regione Piemonte con la D.g.r. n.120- 10438 del 28/12/2008 ha già inteso a suo tempo incentivare la mobilità attraverso il sostegno di progetti proposti nell' ambito del LifeLong Learning Programme definendo gli indirizzi per la partecipazione della Regione Piemonte.

La Commissione ribadisce tuttavia che la mobilità non può e non deve essere sostenuta solo attraverso i programmi europei, ma occorre promuovere interventi di mobilità per l'apprendimento anche negli Stati membri nonché su base privata, attraverso il ricorso ai Fondi strutturali.

A tal fine, la Regione Piemonte ha indicato nell'ambito degli obiettivi dell'Asse V ("Transnazionalità e interregionalità") del P.O.R. ob. 2 del FSE 2007-2013 la realizzazione di iniziative finalizzate a sostenere, attraverso il confronto e la condivisione di approcci/modelli/strumenti/pratiche, il rafforzamento generalizzato dei sistemi di riferimento (education, occupazione, coesione sociale).

Tali iniziative debbono prevedere, di conseguenza, interventi di studio, scambio, modellizzazione e ricerca, con forme di limitata sperimentazione nei confronti di un campione di destinatari finali delle politiche.

La presente Direttiva disciplina pertanto, ai sensi dell'art.18 della LR. 13/4/1995 n.63, per il periodo 2012-2014, l'attuazione ed il finanziamento di azioni di mobilità a fini formativi e di sostegno all'inserimento lavorativo, inclusa la sperimentazione dei relativi percorsi di formazione, destinate a giovani inoccupati in formazione, a persone disponibili sul mercato del lavoro, operatori del sistema della FP e dei servizi per il lavoro, lavoratori e titolari di PMI piemontesi.

Tali azioni si intendono finalizzate, unitamente all'acquisizione e al rafforzamento di specifiche competenze professionali in ambito transnazionale a livello europeo, a migliorare la conoscenza delle lingue straniere e a sviluppare la condivisione delle opportunità di formazione e di lavoro, a valorizzare le esperienze di coloro che rientrano dopo la mobilità e a favorire lo scambio di prassi innovative.

In considerazione del carattere sperimentale dell'iniziativa, per gli interventi di cui alla presente Direttiva è prevista la gestione unitaria a livello regionale ai sensi dell'art. 77 della L.R. 26/4/2000 n.44.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente Direttiva opera nel rispetto delle seguenti norme e disposizioni, in quanto applicabili

- Raccomandazione (CE) n.613/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (GU L 215 del 9.8.2001).
- Raccomandazione (CE) n.961/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla Mobilità Transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta Europea di Qualità per la Mobilità”.
- Raccomandazione (CE) n.155/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all' istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).
- Raccomandazione (CE) del 28 giugno 2011 “Youth on the Move — Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento”.
- Decisione n.2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS).
- Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente.
- Decisione n.1357/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la decisione n.1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente.
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, n. 2008/C 111/01, che introduce il quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).
- Reg. (CE) n.1081/06 recante disposizioni sul FSE 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 396/09.
- Reg. (CE) n.1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 284/09.
- Reg. (CE) n.1828/06 recante disposizioni sulle modalità di applicazione del Reg. (CE) 1083/06 - disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013.
- D.P.R. 3 ottobre 2008 , n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” e s.m.i.
- Legge 30 dicembre 2010, n.238 “Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”.
- Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 63 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”.
- Legge Regionale 22 dicembre 2008 n. 34 “ Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”.
- POR FSE Ob. 2 “Competitività regionale e occupazione 2007-2013” approvato dalla Commissione Europea con decisione n. CCI2007IT052PO011.
- D.G.R. n. 30-7893 del 21/12/2007 presa d'atto del documento “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l'attuazione degli interventi previsti nel POR”.
- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE (Determinazione Dirigenziale n. 9 del 18 gennaio 2011)
- D.G.R. n.120-10438 del 22/12/2008 e allegato “Quadro generale delle priorità e degli indirizzi operativi per la partecipazione regionale a progetti proposti nell'ambito del programma comunitario d'azione nel campo dell'apprendimento permanente per il periodo 2007/2013.
- D.G.R. n.42-11446 del 18/05/2009 “Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya in materia di mobilità dei giovani”.
- D.G.R. n.100-12934 del 21/12/2009 “LR 34/08 artt.38 - 41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, anche estivi. Attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti.”.
- D.G.R n. 66-3576 del 19/3/2012 “Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro”;
- D.G.R n. 30-4008 del 11/6/2012 “Istituzione dell'elenco regionale per l'accREDITAMENTO degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro”.

SEZIONE PRIMA - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

1) DEFINIZIONI

1a) Azioni finanziabili / Forme di Intervento

Il perseguimento degli obiettivi indicati in premessa si realizza attraverso il finanziamento, a valere sui fondi di cui alla presente Direttiva di azioni definite “**Progetti di Mobilità Transnazionale**” (di seguito **P.M.T.**) rivolte alle categorie di persone indicate al paragrafo 1c).

Il P.M.T. è costituito da più interventi aggregati e tra loro coordinati che possono assumere la forma di:

- **tirocinio/stage** ⁽²⁾ **formativo o di orientamento** transnazionale presso imprese o in agenzie/istituti di formazione;
- **percorso formativo transnazionale sperimentale** finalizzato all’inserimento lavorativo, progettato e/o realizzato congiuntamente a livello transnazionale da agenzie formative e/o per il lavoro/istituti di formazione di due o più paesi, anche in collaborazione con le imprese, con reciproco riconoscimento degli esiti;
- **scambio di esperienze**, bilaterale o multilaterale, tra organismi di formazione, servizi per il lavoro, imprese e Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di formazione professionale e lavoro.

I tirocini/stage e gli scambi devono essere svolti nel rispetto delle specifiche norme di riferimento vigenti nei Paesi in cui vengono rispettivamente realizzati.

Il P.M.T. è presentato da un soggetto **attuatore** che lo sottoscrive e, in quanto beneficiario dei contributi, assume l’impegno di esecuzione degli interventi qualora il Progetto sia approvato.

Il **P.M.T.** si sviluppa attraverso tre fasi distinte: la **proposta iniziale**, articolata per i differenti interventi, la successiva **definizione di dettaglio** (in caso di approvazione) delle edizioni per ciascuno di essi e la **realizzazione**.

La **proposta iniziale** evidenzia gli obiettivi del Progetto e le relative strategie, l’analisi dei fabbisogni che ne motiva la proposizione, le aree geografiche di riferimento, le tipologie di soggetti coinvolti nonché la specificazione degli interventi che lo costituiscono. ⁽³⁾

Costituisce inoltre parte integrante del Progetto, e come tale deve accompagnarne la proposta iniziale, l’**Accordo di partenariato**, sottoscritto tra il soggetto attuatore/beneficiario e uno o più organismi intermediari presso il paese ospite i quali si impegnano a scegliere le imprese/istituzioni formative di accoglienza al fine di garantire che gli obiettivi del progetto stesso possano essere effettivamente realizzati, a fornire le coordinate di tutti i partner coinvolti e ad assicurare che siano stati predisposti tutti i dispositivi necessari prima della partenza dei destinatari dal loro Paese.

In relazione a tali elementi e sulla base di uno specifico sistema parametrato viene attribuito un importo economico massimo a ciascun intervento. Il P.M.T. e gli interventi che lo compongono sono oggetto della valutazione che si conclude con il relativo provvedimento di approvazione. La somma degli importi relativi agli interventi approvati costituisce l’ammontare complessivo massimo del P.M.T.

La **definizione di dettaglio** precede l’inizio delle attività e consiste, per i soli P.M.T. approvati, nella definizione delle singole edizioni di ciascun intervento. L’avvio delle singole edizioni di interventi approvati è soggetto ad autorizzazione e richiede la verifica di congruenza con il Progetto.

Possono essere autorizzate più edizioni di un medesimo intervento fino all’esaurimento dell’importo approvato per l’intervento stesso. Qualora si rendesse necessaria l’attivazione di ulteriori edizioni tale limite può essere superato fermo restando l’importo complessivo del P.M.T.

La **realizzazione** consiste nell’esecuzione e gestione delle edizioni nel rispetto delle condizioni previste dalla presente Direttiva, dai relativi Bandi di attuazione e delle vigenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA MOBILITA' TRANSAZIONALE 2012 – 2014	Pagina 7 di 22

Il finanziamento del P.M.T. avviene mediante l'erogazione di un contributo rapportato all'attività effettivamente realizzata in ciascuna delle edizioni di ogni intervento, in termini di durata e partecipazione, a parziale copertura delle spese sostenute ⁽⁴⁾ nei limiti di cui alla presente Direttiva.

Trattandosi di attività sperimentale, la gestione dei P.M.T. è posta in capo alla Regione, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, che provvederà all'emanazione dei relativi bandi e delle disposizioni per la definizione delle azioni di dettaglio, in attuazione della Direttiva medesima.

Accanto ai P.M.T. la Direzione I.F.P.L. promuove altresì **interventi specifici** nel campo della mobilità transnazionale, in particolare a sostegno della eventuale reciprocità dei progetti e per l'attuazione di iniziative previste da accordi/intese sottoscritte con altre Regioni europee, per l'organizzazione e/o la partecipazione ad eventi connessi e per il sostegno alle attività realizzate nell'ambito della rete EURES.

Detti interventi specifici possono essere finanziati tramite le risorse del POR Asse V e/o del Bilancio regionale e possono essere gestiti sia mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, sia direttamente, anche attraverso Enti strumentali della Regione Piemonte.

1b) Attuatori/Beneficiari dei contributi

La presentazione dei progetti di cui alla presente Direttiva è riservata a:

- Agenzie Formative ex L.R. 63/95 art.11, 1° comma, punti a), b) e c), localizzate in Piemonte, in possesso di esperienza nella organizzazione/gestione di progetti di mobilità transnazionale rivolta a giovani in formazione o a persone disponibili sul m.d.l. e/o di progetti di scambi transnazionali. ⁽⁵⁾
- Soggetti Accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della D.g.r. n.30 – 4008 del 11/6/12, localizzati in Piemonte, che dimostrino di intrattenere rapporti consolidati con omologhe istituzioni di altri paesi. ⁽⁶⁾

Le Agenzie formative suddette, in quanto attuatori dei progetti di mobilità/scambio e beneficiari dei relativi contributi, devono essere accreditate ai sensi delle normative nazionali e delle disposizioni regionali vigenti in materia per l'orientamento – macroarea "Sostegno all'inserimento al lavoro".

Le Agenzie formative ed i Soggetti Accreditati per i servizi al lavoro possono operare anche tra loro in Raggruppamento Temporaneo (di seguito R.T.); il R.T. può includere le CCIAA, anche in forma associata.

Ferma restando l'attribuzione del ruolo di capofila ad un'agenzia/soggetto accreditato in possesso dei suddetti requisiti, il R.T. può includere le Agenzie formative titolari dei corsi cui sono (o sono stati) iscritti i destinatari dei tirocini/stage proposti; il R.T. può includere altresì le Agenzie formative o i Soggetti accreditati per i servizi al lavoro, le Imprese e le P.A. ⁽⁷⁾ i cui formatori, operatori e/o responsabili (inclusi i lavoratori e il titolare se PMI) siano destinatari dei progetti di scambio di esperienze proposti.

Il possesso dei requisiti di accreditamento non costituisce un elemento di ammissibilità della domanda ed è rilevato al momento dell'attivazione del progetto approvato.

1c) Destinatari finali delle azioni

Sono destinatari delle azioni di cui alla presente Direttiva:

- giovani inoccupati di età compresa tra 16 e 29 anni, residenti in Piemonte, inseriti in percorsi di formazione professionale iniziale o superiore attivati dalla Regione Piemonte, fino a 24 mesi dopo la loro conclusione;
- persone inoccupate/disoccupate di età compresa tra 18 e 35 anni, residenti in Piemonte disponibili sul mercato del lavoro, non già ricomprese nella precedente tipologia;
- operatori e professionisti del sistema formativo e dei servizi per il lavoro del Piemonte (formatori, consulenti di orientamento, responsabili di istituti di formazione professionale, responsabili e operatori di servizi formativi o per il

lavoro pubblici e privati operanti presso agenzie/istituti localizzati in Piemonte, funzionari delle P.A. competenti in materia di formazione professionale e di Lavoro), inclusi i responsabili delle risorse umane delle imprese piemontesi;

- lavoratori e titolari/amministratori di PMI piemontesi, inclusi i coadiuvanti;
- lavoratori in rientro dall'estero delle categorie individuate dalla Legge n.238/2010.

2) DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI

2a) Azioni ammissibili nell'ambito del P.M.T.

In relazione al proprio ambito di intervento, i soggetti beneficiari/attuatori possono proporre Piani comprendenti una o più tipologie di azione individuate tra le seguenti. Dette azioni sono declinate ai sensi dell'obiettivo specifico m) dell'asse V – Transnazionalità e Interregionalità, così come definito nel POR FSE per l'obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione".

Obiettivo specifico m) "Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e transnazionale, con particolare attenzione allo scambio di buone pratiche"

Attività 1 - "Progetti per il confronto di modelli, l'individuazione e la disseminazione di buone pratiche in relazione ai principali campi di intervento del FSE.

Azioni ammissibili:

V. m. 1. 01 – Azione di mobilità all'estero per giovani partecipanti a corsi di formazione professionale attivati nell'ambito della programmazione regionale.

Modalità di intervento

Tirocinio/stage formativo all'estero, in impresa o in istituti di formazione.

Oggetto

Formazione in situazione di lavoro effettivo e/o simulato, in coerenza con il percorso formativo frequentato dal partecipante, finalizzata all'acquisizione/rafforzamento di specifiche competenze professionali in ambito transnazionale e al miglioramento della conoscenza delle lingue straniere.

Destinatari

Persone inoccupate di età compresa tra 16 e 29 anni inserite in percorsi di formazione professionale iniziale o superiore attivati dalla Regione Piemonte, fino a 24 mesi dopo la conclusione della formazione.

Operatori aventi titolo:

Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punti a), b) e c), anche in RT, con le caratteristiche di cui al paragr. 1b)

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA MOBILITA' TRANSAZIONALE 2012 – 2014	Pagina 9 di 22

V. m. 1. 02 – Azione di mobilità all'estero per giovani e adulti inoccupati/disoccupati disponibili sul mercato del lavoro.

Modalità di intervento

Tirocinio/stage formativo o di orientamento all'estero in impresa.

Oggetto

Formazione in situazione di lavoro finalizzata al rinforzo dell'occupabilità o all'acquisizione di specifiche competenze professionali in ambito transnazionale, all'aumento della flessibilità e adattabilità alle richieste del mercato del lavoro nazionale ed europeo e al miglioramento della conoscenza delle lingue straniere.

Destinatari

Persone inoccupate/disoccupate di età compresa tra 18 e 35 anni residenti in Piemonte, disponibili sul mercato del lavoro.

Operatori aventi titolo:

Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punti a), b) e c), anche in RT / Soggetti Accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della D.g.r. n.30 – 4008 del 11/6/12, con le caratteristiche di cui al paragrafo 1b)

V. m. 1. 03 – Corso sperimentale di formazione transnazionale.

Modalità di intervento

Corso di formazione progettato/realizzato a livello transnazionale da agenzie/istituti di formazione di due o più paesi.

Oggetto

Percorsi di formazione professionale progettati congiuntamente da agenzie/istituti di formazione di diversi paesi in relazione a fabbisogni comuni espressi dai mercati del lavoro locali e finalizzati al riconoscimento reciproco dei relativi esiti; i percorsi formativi possono essere realizzati interamente nel paese ospitante ovvero prevedere lo svolgimento di moduli in ciascuno dei paesi interessati.

Destinatari

Persone inoccupate di età compresa tra 16 e 29 anni inserite in percorsi di formazione professionale iniziale o superiore attivati dalle Regioni partner, fino a 24 mesi dopo la conclusione della formazione.

Operatori aventi titolo:

Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punti a), b) e c), anche in RT, con le caratteristiche di cui al paragr. 1b)

V. m. 1. 04 – Percorso sperimentale di alta formazione all'estero finalizzata all'inserimento lavorativo.Modalità di intervento

Intervento di alta formazione post laurea (master o interventi assimilabili) a carattere transnazionale integrato dai relativi servizi di accompagnamento all'inserimento lavorativo.

Oggetto

Percorsi di accompagnamento all'inserimento lavorativo di giovani laureati, comprendenti il rinforzo delle competenze attraverso la partecipazione a interventi di alta formazione organizzati in partenariato tra Soggetti Accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della D.g.r. n.30 – 4008 del 11/6/12 e atenei o altri istituti di livello universitario stranieri, progettati in collaborazione con le imprese piemontesi interessate all'inserimento lavorativo dei partecipanti.

Destinatari

Giovani inoccupati/disoccupati di età inferiore a 35 anni residenti in Piemonte, in possesso di laurea specialistica o a ciclo unico conseguita con punteggio elevato, disponibili sul mercato del lavoro.

Operatori aventi titolo:

Soggetti Accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della D.g.r. n.30 – 4008 del 11/6/12 con le caratteristiche descritte al paragrafo 1b), anche in RT con agenzie formative e/o atenei.

V. m. 1. 05 – Azione di scambio di esperienze per operatori e professionisti del sistema formativo e dei servizi per il lavoro piemontesi.Modalità di intervento

Scambio di esperienze tra organismi di formazione, servizi per il lavoro, imprese e Pubbliche Amministrazioni.

Oggetto

Soggiorni/visite presso agenzie/istituti di formazione, servizi per il lavoro, imprese e/o P.A. competenti in materia di FP e Lavoro, localizzate nei paesi aderenti all'UE, finalizzati al trasferimento, aggiornamento o miglioramento di competenze settoriali, metodologie e/o pratiche innovative nel campo della formazione professionale, sia iniziale sia continua, e dei servizi per il lavoro.

Destinatari

Operatori e professionisti del sistema formativo e dei servizi per il lavoro piemontesi (formatori, consulenti di orientamento, responsabili di istituti di formazione professionale, operatori e responsabili di servizi formativi o per il lavoro pubblici e privati operanti presso agenzie/istituti localizzati in Piemonte) e responsabili delle risorse umane delle imprese piemontesi.

Operatori aventi titolo:

Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punti a), b) e c) / Soggetti Accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della D.g.r. n.30 – 4008 del 11/6/12, con le caratteristiche descritte al paragrafo. 1b)

V. m. 1. 06 – Azione di scambio di esperienze per titolari e amministratori di piccole e medie imprese piemontesi.Modalità di intervento

Scambio di esperienze tra imprese.

Oggetto

Soggiorni/visite presso imprese localizzate nei paesi aderenti all'UE, finalizzati a promuovere l'internazionalizzazione delle PMI attraverso il confronto tra i rispettivi lavoratori e/o titolari/amministratori.

Destinatari

Titolari e amministratori di piccole e medie imprese piemontesi, inclusi i coadiuvanti.

Operatori aventi titolo:

Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punti a), b) e c) / Soggetti Accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della D.g.r. n.30 – 4008 del 11/6/12, con le caratteristiche descritte al paragrafo. 1b)

2b) Limiti di durata degli interventi finanziabili nell'ambito dei P.M.T.

I tirocini/stage di cui all'azione **V.m.1.01** possono avere durata **compresa tra 3 e 4 settimane.**

I tirocini/stage di cui all'azione **V.m.1.02** possono avere durata **compresa tra 8 e 16 settimane.**

I percorsi di cui all'azione **V.m.1.03** possono avere durata **compresa tra 4 e 8 settimane.**

I percorsi sperimentali di cui all'azione **V.m.1.04** possono avere **compresa tra 16 e 24 settimane, elevabile a 40 settimane qualora il percorso formativo sia integrato da un successivo stage/tirocinio.**

I programmi di scambio di cui all'azione **V.m.1.05** possono avere durata **compresa tra 1 e 4 settimane.**

I programmi di scambio di cui all'azione **V.m.1.06** possono avere durata **massima di 2 settimane.**

2c) Azioni ammissibili a titolo di Interventi Specifici

Nell'ambito della riserva di disponibilità per Interventi specifici indicata sulla tabella 1) la Regione può proporre la realizzazione di attività coerenti con le indicazioni programmatiche della presente Direttiva, o accettarne la proposta da parte di soggetti di cui al paragrafo 1b), qualora siano relative all'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse per la Regione, anche strutturate su base pluriennale, che impongano la gestione unitaria a livello regionale.

Rientrano in particolare tra gli Interventi Specifici le azioni di seguito indicate:

- **Costituzione di reti e di modelli di intervento transnazionale:** comprende le attività finalizzate a costituire reti di operatori (organismi di formazione, imprese, soggetti accreditati per i servizi al lavoro, istituzioni pubbliche - da formalizzare mediante accordi di partenariato) per la realizzazione di tirocini/stage, percorsi formativi, scambi di esperienze a livello transnazionale. Comprende altresì lo studio delle esperienze realizzate nei diversi paesi e contesti, incluso lo scambio di esperienze tra gli organismi interessati, e la promozione di sistemi di trasferimento e riconoscimento

dell'apprendimento individuale.

Ha per oggetto le attività di ricerca dei potenziali partner e di avvio dell'operatività della rete, le attività di confronto e benchmarking con agenzie/istituti di formazione, imprese, agenzie per il lavoro, istituzioni pubbliche volte all'identificazione delle migliori prassi per la realizzazione di attività transnazionali e finalizzate alla definizione di modelli e di procedure standard per l'attuazione degli interventi nonché le attività di sperimentazione/promozione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) di cui alla Raccomandazione (CE) n.155/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

- **Organizzazione di eventi:** comprende l'organizzazione e la realizzazione di iniziative per la promozione della transnazionalità.

Ha per oggetto l'organizzazione e/o la realizzazione di eventi connessi all'attuazione di interventi a carattere transnazionale (valutazione - diffusione) e/o alla promozione e al sostegno della mobilità transnazionale nel m.d.l. (incontro domanda/offerta di lavoro – pubblicizzazione delle reti).

- **Accoglienza:** comprende l'organizzazione dell'accoglienza di operatori stranieri, singoli o in gruppo, invitati a partecipare ad iniziative a carattere transnazionale e la copertura delle relative spese, nonché il sostegno al rientro in Piemonte per le categorie di cittadini piemontesi (residenti o già residenti in Piemonte) individuate in applicazione dell'art.2 della Legge 30 dicembre 2010 n.238 ("legge controesodo")⁽⁸⁾

Gli Interventi Specifici di cui al presente paragrafo sono realizzati dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale (di seguito Direzione I.FP.L), direttamente o in raccordo con altre Direzioni regionali, anche mediante affidamento ad enti strumentali della Regione Piemonte.

2d) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli

Gli interventi promossi devono avere carattere aggiuntivo e/o complementare rispetto a quanto previsto dai programmi europei (con particolare riferimento al "LifeLong Learning Programme - Programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente" adottato con Decisione n.1357/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008); **non sono pertanto ammesse** ai contributi di cui alla presente Direttiva **le azioni già finanziate nell'ambito di progetti approvati a valere su programmi comunitari**⁽⁹⁾

3) RISORSE DISPONIBILI**3a) Riparto delle risorse per azione**

Sono attribuite alla presente Direttiva risorse pubbliche per complessivi Euro 4.300.000,00=, derivanti dalla dotazione del P.O.R. FSE Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione – per il periodo 2012-2014 a valere sull'Asse V "Transnazionalità e Interregionalità"

TABELLA 1) – Direttiva mobilità 2012 – 2014 - Ripartizione delle risorse per azione		
Azione	Descrizione	Disponibilità (fondi pubblici)
V.m.1.01	mobilità all'estero per giovani partecipanti a corsi di formazione professionale attivati nell'ambito della programmazione regionale.	1.200.000,00
V.m.1.02	mobilità all'estero per giovani e adulti inoccupati o disoccupati disponibili sul mercato del lavoro.	
V.m.1.03	formazione transnazionale	800.000,00
V.m.1.04	alta formazione transnazionale finalizzata all'inserimento lavorativo	
V.m.1.05	scambio di esperienze per operatori e professionisti del sistema formativo e dei servizi per il lavoro piemontesi	200.000,00
V.m.1.06	scambio di esperienze per titolari e amministratori di PMI	
Totale azioni P.M.T.		2.200.000,00
V.m.1.07	Interventi Specifici (paragrafo 2c)	2.100.000,00
Totale generale		4.300.000,00

La Direzione I.FP.L può ridefinire con proprio provvedimento la suddetta distribuzione in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse per ciascuna azione ed alle previsioni di impiego degli importi residui.

La prima scadenza per la verifica dello stato di avanzamento delle attività e dell'andamento della relativa spesa è fissata entro il **30/6/2013**.

3b) Riduzioni di stanziamento

Qualora gli Organi comunitari e/o nazionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Regione potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

3c) Flussi finanziari

I flussi finanziari tra la Regione e i soggetti attuatori sono regolati da specifiche disposizioni della Direzione regionale I.F.P.L.

3d) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato

Il finanziamento delle azioni disciplinate dalla presente Direttiva, destinate a singole persone ai fini del miglioramento delle proprie rispettive conoscenze e competenze, non si configura come aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria di riferimento.

4) LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI

4a) Costi ammissibili e determinazione della spesa

Ai fini della disciplina delle spese ammissibili inerenti le azioni disciplinate dalla presente Direttiva si fa riferimento al "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006" di cui al D.P.R. 3/10/2008 n.196 e s.m.i., al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

La Direzione I.F.P.L. definisce **le modalità per la determinazione della congruità dei costi preventivabili** per ogni azione in relazione agli obiettivi, alla complessità ed alle modalità di esecuzione dei relativi interventi; a tale scopo adotta un **sistema parametrico** finalizzato a contenere la spesa entro limiti predefiniti. Nella definizione di tali limiti è assicurata la corrispondenza tra i trattamenti adottati per attività tra loro analoghe, ancorché finanziabili ai sensi di differenti normative e/o disposizioni Comunitarie, nazionali e regionali in materia di mobilità transnazionale.

Nella determinazione del costo complessivo dell'azione non sono considerate ad alcun titolo le eventuali spese di retribuzione degli allievi partecipanti.

Per le ulteriori indicazioni relative all'ammissibilità della spesa (principi generali, prova della spesa, classificazione dei costi diretti e indiretti, forfetizzazione dei costi indiretti) ed in generale per tutti gli aspetti di ordine amministrativo contabile non definiti dalla presente Direttiva, si rinvia al documento "Linee Guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso" approvato con Determinazione n. 31 del 23/1/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

5) INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

5a) Rispondenza ai principi orizzontali comunitari

Nel processo di valutazione delle proposte si terrà conto dei principi orizzontali espressi dalla Commissione (Reg. CE 1083/06, artt. 16 e 17), **mediante specifiche modalità di valorizzazione.**

Principio delle pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione.

In riferimento alle pari opportunità di genere dovranno essere valorizzati gli interventi che garantiscano una significativa partecipazione femminile o che favoriscano la perequazione tra i generi nella scelta di percorsi professionali caratterizzati al maschile o al femminile. In relazione al perseguimento degli obiettivi di equità, non discriminazione e responsabilità sociale degli attori pubblici e privati, dovranno essere altresì valorizzati gli interventi che assicurino maggiori opportunità di sviluppo professionale alle persone in condizione di disabilità.

Principio dello sviluppo sostenibile.

In considerazione dell'impatto che le attività produttive, così come i comportamenti delle persone, producono in un contesto di sviluppo, particolarmente in riguardo agli effetti sull'ambiente, dovranno essere valorizzati gli interventi che concorrano a sensibilizzare i partecipanti in merito alle tematiche dello sviluppo sostenibile in riferimento al risanamento ambientale, al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili.

6) PRIORITA'

6a) Priorità generali

Analogamente alla presa in conto dei principi di cui al paragrafo precedente, dovranno essere valorizzati, allorché adeguatamente documentati, gli interventi realizzati in attuazione degli obiettivi definiti nell'ambito di accordi quadro di collaborazione tra la Regione Piemonte e altre regioni, con priorità alle regioni europee, in materia di formazione professionale, di politiche del lavoro e di mobilità dei giovani o di specifici progetti di scambio con altri Paesi, ovvero gli interventi che assicurano condizioni di reciprocità nell'accoglienza di soggetti in mobilità provenienti dalle suddette Regioni/Paesi.

SEZIONE SECONDA - INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLE AZIONI**7) PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE****7a) Bandi - scadenze di presentazione delle domande**

La Direzione I.FP.L., ricorre a **procedure aperte di selezione dei P.M.T. nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, riconoscimento reciproco, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza**, incluse, nel caso di ricorso a gara, le procedure pubbliche di affidamento di servizi di cui al D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Gli avvisi pubblici descrivono le azioni realizzabili e le relative specifiche, i requisiti dei beneficiari dei contributi e dei destinatari degli interventi, le modalità e le scadenze di presentazione delle domande; le informazioni (o il rinvio ai provvedimenti che le contengono) relative alle risorse disponibili, alla valutazione delle proposte, alle condizioni di realizzazione degli interventi ed a tutti gli aspetti necessari a garantire il rispetto dei principi sopra richiamati.

I Progetti presentati ai sensi della presente Direttiva che siano in possesso dei relativi requisiti di ammissibilità e corredati dell'accordi di partenariato di cui al paragrafo 1b), sono sottoposti a valutazione di merito nel rispetto delle procedure e criteri di selezione delle operazioni adottati mediante la D.g.r. n.30 – 7893 del 21/12/2007.

Ai fini del presente atto di indirizzo sono adottate le seguenti classi di valutazione:

- 1) Soggetto proponente.
- 2) Caratteristiche della proposta progettuale.
- 3) Rispondenza alle priorità definite nell'atto di indirizzo.
- 5) Sostenibilità.

La classe 4) Prezzo - non è operativa in quanto i preventivi di spesa sono determinati in base a parametri predefiniti.

La classe 5) Sostenibilità – è resa operativa in fase di autorizzazione all'avvio delle edizioni di ciascun intervento.

Per ciascuna delle suddette classi sono individuati i seguenti oggetti di valutazione:

- 1) **Soggetto proponente:** Esperienza maturata e corretta realizzazione di azioni precedentemente finanziate.
- 2) **Caratteristiche della proposta progettuale:** Congruenza tra gli elementi costituenti la proposta.
- 3) **Rispondenza alle priorità definite nell'atto di indirizzo:** Rispondenza alle priorità generali
- 5) **Sostenibilità:** Dimensionamento del progetto.

7b) Nucleo di valutazione

La valutazione dei Progetti e degli interventi di cui alla presente Direttiva è affidata a nuclei di valutazione costituiti secondo le indicazioni di cui alla D.g.r. n.30 – 7893 del 21/12/2007.

7c) Formazione delle graduatorie

A seguito della valutazione di merito i P.M.T. sono ordinati in graduatoria in relazione al punteggio ottenuto; i Bandi definiscono i criteri di ordinamento in caso di parità di punteggio.

7d) Termini di conclusione del procedimento

Il procedimento amministrativo di approvazione degli interventi di cui alla presente Direttiva si conclude entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ex LR 7/2005.

8) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

8a) Modalità di autorizzazione e condizioni generali per l'avvio e la realizzazione degli interventi

La Direzione I.FP.L. sia nell'ambito degli avvisi pubblici di cui al paragrafo 7a), sia tramite specifiche disposizioni, definisce le modalità di autorizzazione, avvio e realizzazione degli interventi tenendo conto delle seguenti condizioni generali:

In fase di definizione di dettaglio **devono essere individuate le imprese e/o le istituzioni formative estere presso cui sono realizzati i progetti**. L'operatore attuatore deve stipulare una convenzione con tali soggetti, i quali si impegnano a:

- favorire la comprensione della cultura e della mentalità del paese di accoglienza;
- assegnare i compiti e le responsabilità ai beneficiari in relazione alle loro conoscenze, attitudini e competenze nonché agli obiettivi del tirocinio/stage; mettere a loro disposizione il materiale necessario;
- designare il tutor incaricato di seguire la progressione della formazione del beneficiario;
- apportare un sostegno logistico laddove necessario;
- verificare che il beneficiario sia correttamente assicurato;
- garantire, per i percorsi formativi sperimentali, un'adeguata erogazione della formazione prevista, incluso un modulo di supporto linguistico strutturato in relazione alle caratteristiche in ingresso dei partecipanti.

Per tutte le tipologie di intervento:

- il soggetto attuatore deve individuare un **responsabile – coordinatore dell'organizzazione** delle attività previste dal progetto approvato per ciascuna tipologia di intervento;
- ciascuna edizione deve rispettare i termini di durata approvati per il relativo intervento;
- il riconoscimento di avvenuto inizio degli interventi è subordinato ad una procedura obbligatoria di comunicazione finalizzata sia all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi/partecipanti nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza previsti dalle disposizioni vigenti;
- **le attività di cui alla presente direttiva non possono essere oggetto di delega, neanche parziale, da parte dell'operatore (soggetto attuatore) che ne è titolare.**

8b) Termini di realizzazione dei P.M.T.

A partire dalla data di approvazione del P.M.T. l'attuatore può dare inizio agli interventi in esso compresi attivandone una o più edizioni anche differite nel tempo, in relazione alle esigenze organizzative proprie, dei partner di progetto e/o

delle persone destinatarie; l'avvio di ciascuna edizione è soggetto ad autorizzazione.

Trascorsi 18 mesi dalla data della determinazione di approvazione del P.M.T. il Progetto stesso si intende concluso e tutte le attività che lo costituiscono si considerano terminate; le edizioni eventualmente iniziate dopo tale scadenza non sono riconosciute ai fini della realizzazione del Progetto né ai fini del relativo finanziamento; analogamente non sono riconosciute a consuntivo le parti di attività realizzate successivamente a tale scadenza, salvo specifica deroga.

8c) Requisiti degli interventi

- Tirocinio/stage formativo all'estero per giovani partecipanti a corsi di formazione professionale attivati nell'ambito della programmazione regionale:

il progetto di tirocinio/stage formativo deve essere coerente - in termini di integrazione e rafforzamento degli obiettivi formativi - con il percorso formativo frequentato dal partecipante, finalizzato all'ottenimento di una qualifica o di una specializzazione in esito a percorsi di formazione professionale iniziale o superiore, attivati dalla Regione Piemonte - Direzione IFPL.

- Tirocinio/stage formativo o di orientamento all'estero per giovani e adulti inoccupati/disoccupati disponibili sul mercato del lavoro:

il progetto di tirocinio/stage deve essere finalizzato al rinforzo dell'occupabilità attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'acquisizione di competenze a sostegno delle scelte professionali.

Per entrambe le tipologie di tirocinio/stage gli apprendimenti e le competenze in esito all'intervento devono essere riconoscibili e certificabili a livello regionale e mediante i documenti Europass.

- Percorso sperimentale di formazione transnazionale :

il progetto formativo, finalizzato all'ottenimento di una certificazione riconoscibile nei Paesi partner, deve essere redatto congiuntamente dall'agenzia formativa proponente e dalle Agenzie/istituti di formazione dei Paesi medesimi.

- Percorso sperimentale di alta formazione all'estero finalizzata all'inserimento lavorativo:

il progetto formativo, finalizzato all'inserimento lavorativo presso una o più imprese localizzate in Piemonte, deve essere redatto dal proponente (soggetto accreditato per i servizi al lavoro) in accordo con le imprese suddette che dichiarano l'impegno ad inserire i partecipanti che abbiano concluso con successo il percorso.

- Scambio di esperienze per operatori e professionisti del sistema formativo piemontese:

il progetto di mobilità per operatori della formazione professionale, inclusi i responsabili delle risorse umane delle imprese, deve essere finalizzato al trasferimento, miglioramento e aggiornamento di competenze settoriali e/o metodologie e pratiche innovative nel campo della formazione professionale, attraverso il confronto e lo scambio di esperienze con professionisti operanti nel campo o in specifici settori professionali.

- Scambio di esperienze per titolari e amministratori di PMI:

il progetto di mobilità per titolari e amministratori di PMI deve essere finalizzato a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese attraverso il confronto e lo scambio di esperienze tra il management delle aziende interessate.

8d) Certificazione

Con riferimento alle azioni **V.m.1.01** e **V.m.1.02**, l'esperienza di tirocinio/stage sarà documentata sulla base di un Portfolio Personale del Tirocinante, costituito dall'insieme di documentazione via via prodotta al fine di validare/certificare

le competenze possedute in precedenza ed acquisite durante la permanenza all'estero. L'esperienza di tirocinio/stage all'estero verrà attestata secondo la procedura e i format Europass-Mobility o altra procedura riconosciuta a livello europeo (ECVET). Il Portfolio Personale del Tirocinante racchiude il Project Work, ovvero il "documento di sintesi" che riassume l'esperienza dei partecipanti e ne illustra la crescita personale e professionale in un contesto interculturale e internazionale. Nel Portfolio confluiscono inoltre i documenti Europass "Curriculum Vitae Europeo" e "Passaporto Europeo delle Lingue" (PEL).

La registrazione su Europass-Mobility è finalizzata a mettere in trasparenza e trascrivere le competenze e le abilità acquisite durante l'esperienza di mobilità transnazionale. Viene redatta congiuntamente dal soggetto attuatore e dal partner ospitante, di concerto con il Centro Nazionale Europass.

I percorsi di cui alle azioni **V.m.1.03** e **V.m.1.04** devono prevedere in esito la certificazione finale (almeno di parte seconda, come definito del Manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti approvato con la D.g.r. n. 152 – 3672 del 6/8/06) riconosciuta dalle istituzioni formative dei paesi partner e riconducibile al quadro europeo delle qualifiche (EQF).

8e) Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione degli interventi

La determinazione e la conseguente erogazione degli importi dovuti agli attuatori/beneficiari avviene in relazione al numero di partecipanti effettivi ed all'attività effettivamente svolta, secondo le scadenze e le modalità previste dalle specifiche disposizioni comunitarie e regionali.

A tal fine si considerano conteggiabili a titolo di **partecipanti effettivi le persone che non abbiano cumulato assenze in misura superiore ad un terzo della durata totale effettiva dell'intervento.**

Non potranno inoltre essere ammessi a consuntivo interventi anche se realizzati e conclusi, la cui durata complessiva non abbia raggiunto **almeno un terzo della durata prevista** dalla relativa autorizzazione.

Le attività eventualmente realizzate in eccedenza, per durata o numero di partecipanti, a quanto previsto dai P.M.T. approvati, ancorché svolte nel rispetto delle condizioni di cui alla presente Direttiva, non sono riconosciute ai fini economici ed i relativi costi restano a carico del soggetto attuatore.

La Direzione I.FP.L. emana apposite disposizioni per disciplinare, nei casi in cui ciò si renda necessario, le modalità e tempi di restituzione degli importi già eventualmente ricevuti dal soggetto attuatore a titolo di anticipazione.

8f) Controllo e rendicontazione

L'attuatore/beneficiario è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. E' altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

Le procedure di gestione e controllo delle operazioni finanziate fanno riferimento a quanto indicato nel documento "Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso" e nel documento "Manuale per i controlli finanziari, amministrativi e fisico - tecnici delle operazioni", entrambi approvati dalla Regione Piemonte con Determinazione della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro n. 31 del 23/1/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

8g) Pubblicizzazione delle attività

La pubblicizzazione delle attività finanziate avviene tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art.27 della Legge 198/06 e negli artt.8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006; negli avvisi pubblici per la presentazione delle domande, nonché sui manifesti, volantini, attestati ecc., relativi alle azioni autorizzate, devono essere sempre raffigurati i Logo del Fondo Sociale Europeo, della Repubblica Italiana e della Regione Piemonte, rilevabili da Internet sul sito:

<http://www.regione.piemonte.it/europa/normativa.htm>

8h) Penalità

Negli avvisi pubblici di chiamata dei progetti sono riportate le penalità da adottare nei confronti degli operatori che non realizzano o realizzano parzialmente gli interventi finanziati o che non ne rispettano le condizioni di realizzazione, i termini temporali di attuazione o le scadenze di rendicontazione previste dei bandi e/o dalle disposizioni attuative.

9) DISPOSIZIONI FINALI

9a) Scadenza dell'autorizzazione

Negli avvisi pubblici di chiamata dei progetti si dovrà precisare che, salvo i casi di eventuale contenzioso in atto per i quali si dovrà attendere il pronunciamento degli organi competenti, l'autorizzazione a realizzare gli interventi e l'atto di adesione che ne disciplina le modalità di gestione esauriscono i propri effetti con la conclusione delle attività in esse previste e con la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, o con la restituzione degli indebiti ove se ne verificasse l'evenienza. Per le attività oggetto di una autorizzazione che abbia concluso i propri effetti, il soggetto attuatore autorizzato non potrà vantare alcun ulteriore diritto nei confronti dell'amministrazione titolare dell'intervento.

9b) Flussi informativi

I soggetti attuatori forniscono alla Direzione I.F.P.L. (o agli enti strumentali responsabili dei procedimenti) tutte le informazioni ed i dati relativi alle azioni di cui alla presente Direttiva che saranno richiesti dalle autorità comunitarie, nazionali e regionali nell'ambito delle procedure di monitoraggio e controllo previste dai rispettivi ruoli.

9c) Altre disposizioni

La Direzione I.F.P.L. stabilisce le modalità di riutilizzo degli importi derivanti da eventuali revoche totali o parziali dell'attività finanziata, da rinuncia da parte degli operatori attuatori ovvero dall'applicazione delle penalità di cui al paragrafo 8h).

La Direzione I.F.P.L., o gli enti strumentali responsabili dei procedimenti, adottano le opportune procedure affinché gli operatori titolari di interventi presentati ma non ancora autorizzati possano, ove necessario, avviare le attività in attesa di eventuale finanziamento, sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni attuative previste per le azioni normalmente finanziate. Nell'eventualità in cui l'intervento per il quale sia stata adottata la suddetta procedura di avvio – gestione – controllo risulti finanziabile a seguito di un provvedimento successivo, sarà garantita la riconoscibilità a tutti gli effetti dell'azione già svolta nel rispetto delle condizioni previste dal Bando ad esso relativo.

NOTE

- (1) es. "pacchetto" Europass, per l'istituzione di un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, adottato con Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004.
- (2) **Tirocinio:** attività extracurricolare realizzata al termine del percorso formativo e/o indipendentemente da esso
Stage: definibile anche come tirocinio curricolare, realizzato nell'ambito del percorso formativo **aggiuntivo** (non coperto dal finanziamento del percorso)
- (3) Coerentemente con quanto previsto dalla Carta Europea di Qualità per la Mobilità gli interventi proposti in forma di **tirocinio/stage formativo o di orientamento** (tipologie 3.1/3.2) devono dare evidenza dei seguenti aspetti:
- la descrizione chiara di obiettivi, bisogni, risultati dell'apprendimento attesi, contenuti e durata del periodo all'estero;
 - la corrispondenza tra i bisogni formativi del singolo partecipante e il suo curriculum professionale, e tra la qualificazione da ottenere e i contenuti del tirocinio;
 - la preparazione individuale, linguistica e culturale del singolo partecipante;
 - il monitoraggio pedagogico dei singoli partecipanti (tutoring e mentoring in cooperazione tra organismo di invio ed ospitante);
 - la validazione delle competenze e dei risultati dell'apprendimento acquisiti dal singolo partecipante e la valutazione dei risultati ottenuti nel quadro dello specifico ambito della formazione professionale (utilizzo dell'Europass Mobilità);
 - il supporto logistico al singolo partecipante (viaggio, sussistenza, tutoraggio in loco da parte dell'organismo ospitante).
- Gli interventi proposti in forma di **scambio di esperienze** devono dare evidenza dei seguenti aspetti:
- la descrizione chiara di obiettivi, contenuti e durata del periodo all'estero;
 - la corrispondenza tra i bisogni formativi del singolo partecipante, da un lato, e il suo background professionale e i contenuti dell'esperienza di mobilità, dall'altro;
 - ove necessario, un'adeguata preparazione del partecipante;
 - la validazione delle competenze acquisite dal singolo partecipante e la valutazione dei risultati ottenuti nel quadro dello specifico ambito della formazione professionale;
 - l'attenzione agli aspetti organizzativi della mobilità;
 - l'attenzione alle attività di disseminazione dei risultati.
- (4) Il calcolo degli importi avviene sulla base di tabelle parametriche riferite a sistemi di costo standard e/o voucher in relazione alla tipologia di azione. (cfr. "massimali azione mobilità Lifelong learning Programme")
- (5) Per esperienza si intende la partecipazione documentata in almeno 1 anno solare fra i 4 immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda a progetti di mobilità approvati e finanziati dalle competenti autorità pubbliche comunitarie o nazionali.
- (6) Per dimostrazione di rapporti consolidati si intende l'attestazione di attività svolta in collaborazione con omologhe istituzioni di altri paesi nell'arco dei 4 anni immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda.
- (7) Non possono essere destinatari degli interventi di un P.M.T. i funzionari incaricati della relativa valutazione e/o controllo.
- (8) Legge 30 dicembre 2101 n. 238 – Articolo 2 (Caratteristiche dei soggetti beneficiari)

1. Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 3:

a) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

Settore Attività Formativa

DIRETTIVA MOBILITA' TRANSAZIONALE 2012 – 2014

Pagina 22 di 22

b) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti di cui al comma 1, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali e garantendo che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(9) Nell'attuazione delle azioni interregionali e transnazionali, l'A.d.G. si impegna alla vigilanza sulle operazioni finanziate affinché esse non beneficino contemporaneamente del sostegno di altri programmi transnazionali comunitari, in particolare di quelli operanti nei settori dell'istruzione e della formazione, come disposto dall'art. 8.2 del Regolamento (CE) 1081/06.